

Codice A1816B

D.D. 6 agosto 2020, n. 2098

Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto: "Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant'Anna" localizzato nel comune di Bernezzo (CN). Cat. B1.13 - Pos. 2020-03/VER Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006



ATTO DD 2098/A1816B/2020

DEL 06/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto: “Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di Bernezzo (CN). Cat. B1.13 - Pos. 2020-03/VER
Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006

Premesso che:

in data 12 febbraio 2020, l’arch. Davide Gianluigi Musso in qualità di legale rappresentante dell’Unione Montana Valle Grana, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della L.R. 40/1998, relativamente al progetto denominato: “Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di Bernezzo (CN).

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23/03/2015, n. 28-1226.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della L.R. 40/1998.

Il progetto prevede un’area di rinaturazione lungo il tratto del rio Sant’Anna posto a monte del concentrico di Bernezzo, tramite la creazione di una varice planiziale atta a favorire l’infiltrazione nel suolo dei deflussi idrici, a rallentare la corrente ed a generare aree a vegetazione diversificata. L’opera di trattenuta (struttura trasversale a pettine) del materiale flottante contribuirà a mitigare la pericolosità idraulica sull’abitato.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n.21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative, per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica ha designato, con DD-A18 373 del 24/02/2020, i responsabili del procedimento e dell'istruttoria nell'ambito del Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in data 24 febbraio 2020, ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico Regionale, il Responsabile del procedimento, ha indetto la Conferenza di Servizi in data 20/04/2020 per l'istruttoria della fase di verifica, alla quale sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R.40/98 e s.m.i e l'Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art.8 della medesima legge regionale.

A causa della sospensione degli incontri in conseguenza al periodo emergenziale COVID-19, ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, questo Settore ha inviato ai soggetti interessati, con nota ns. prot. n. 9497/A1816B del 27/02/2020 la "Comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale" prevista dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006; gli Enti coinvolti sono stati invitati a inviare le considerazioni e valutazioni in merito ai possibili impatti ambientali significativi, ovvero eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti entro il termine del 20/04/2020 (Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona).

La prima riunione (in remoto) dell'Organo Tecnico si è tenuta nella giornata del 20/04/2020. Visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot n. 29798 del 10/03/2020 dell'A.S.L. CN1 – Dipartimento di Prevenzione (ns. prot.12393/A1816B del 11/03/2020), che precisa "...non si rileva la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto in oggetto richiesto";
- nota prot. 22830 del 21/04/2020 (ns. prot. 19751/A1816B del 21/04/2020) con la quale la Provincia di Cuneo, Settore Polizia Locale Faunistico Ambientale, prescrive: "considerato che il rio di S. Anna di Bernezzo è stato rilevato popolato da sole specie salmonicole, si ritiene che il raccordo tra l'area di trattenuta del materiale flottante e l'alveo naturale previsto in progetto soddisfi, nella maggior parte dei casi, i necessari spostamenti delle popolazioni ittiche. Ad ulteriore garanzia si richiede di valutare la possibilità di abbassare ulteriormente la pendenza per uniformarsi alle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica" della Regione Piemonte";
- nota prot. 4441 del 22/04/2020 (ns. prot. n.19933/A1816B del 24/04/2020) della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere;
- nota prot. 37310 del 28/04/2020 (ns. prot. 20930/A1816B del 29/04/2020) della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. 32628 del 22/04/2020 (ns. prot. 20149/A1816B del 23/04/2020) dell'Arpa Piemonte –

Dipartimento territoriale di Cuneo – Struttura Semplice Attività di Produzione;

Visto il verbale dell'O.T.R. e preso atto della richiesta di integrazioni e modifiche progettuali formulate con la nota 22771/A1816B del 08/05/2020.

Considerata la concessione di proroga rilasciata con nota 32138/A1816B del 29/06/2020 a seguito della richiesta dell'Unione Montana Valle Grana del 19/06/2020.

Il proponente con nota prot. n.2571 del 13/07/2020 ha provveduto alla consegna al Nucleo Centrale Organo Tecnico per la VIA della documentazione progettuale integrativa precedentemente richiesta, riapprovata con D.G. Unione Montana n.46 del 24/06/2020.

In particolare la proposta ha comportato significative modifiche progettuali al fine di contenere in dimensioni minime gli spazi destinati al contenimento di materiale flottante intercettato ed evitare, per quanto consegue, l'alterazione del tratto d'alveo rispetto allo stato attuale, riducendo il materiale terroso – ghiaioso da asportare. E' stato anche previsto lo spostamento a valle della zona di incremento della pendenza (raccordo tra l'area di trattenuta del materiale flottante e l'alveo naturale), con la costruzione di una rampa rustica in massi irregolari, impacchettata e con pendenza del 5%, più compatibile con le capacità natatorie dello scazzone. Nel tratto interessato dall'intervento, verranno quindi mantenuti: l'attuale alveo di magra lungo gran parte del rio di Sant'Anna, il substrato naturale e la copertura vegetale in sponda destra. In particolare verranno realizzate le opere di seguito elencate:

- area di calma tramite asportazione di materiale ghiaioso-terroso
- briglia a pettine su micropali
- rampa rustica di raccordo con soglie in massi irregolari
- pista di accesso all'area di trattenuta del materiale flottante
- rimozione vegetazione lungo la sponda in sinistra idrografica

La seconda riunione (in remoto) dell'Organo Tecnico Regionale si è tenuta nella giornata del 24/07/2020.

Visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico in sede di istruttoria, di seguito elencati:

- Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, nota prot. 8029 del 27/07/2020 (ns. prot. n.36656/A1816B del 27/07/2020).
- Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, nota prot. 68884 del 27/07/2020 (ns. prot. 36882/A1816B del 27/07/2020);
- Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo – Struttura Semplice Attività di Produzione, nota prot. 57873 del 20/07/2020 (ns. prot. 25802/A1816B del 21/07/2020);

Visto il verbale della seconda riunione dell'O.T.R. e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Rilevato che:

l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali;

le stesse condizioni ambientali di cui all'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e

pertanto sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere in tali fasi alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

come riportato nel verbale dell'O.T.R., saranno specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato - V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 104/2017, le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1 - 4046 del 17/10/2016.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- L.R. 40/1998
- L.R. 23/2008
- D.G.R. 21-27037 del 12/04/1999
- DD-A18 373 del 24/02/2020 del Direttore della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica

determina

di escludere il progetto "Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant'Anna" localizzato nel comune di Bernezzo (CN) - Cat. B1.13 - Pos. 2020-03/VER, dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di

assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore; il presente atto non sostituisce, integra o comprende in alcun modo ogni altra autorizzazione, parere necessari per l'esecuzione delle opere, che dovrà essere acquisito separatamente dal proponente.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

Allegato A

Fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente il progetto “Realizzazione area di laminazione delle acque del bacino del rio Sant’Anna” localizzato nel comune di Bernezzo (CN). Cat. B1.13 - Pos. 2020-03/VER

Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

2.1 Fase di progettazione definitiva

La verifica di ottemperanza in questa fase potrà utilmente essere svolta in concomitanza alle procedure da attuare per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Termine per la verifica di ottemperanza: Ante Operam

- indicazione dell'effettiva volumetria di materiale litoide da estrarre dal corso d'acqua, supportata dagli elaborati grafici (planimetrie di rilievo e di progetto, sezioni di rilievo e di progetto) e da un'apposita tabella riepilogativa dei volumi di scavo;
- definizione della tipologia di materiale trasportato dal corso d'acqua che sarà oggetto di trattenuta dalla briglia in progetto, considerata la dichiarazione relativa all'assenza di materiale lapideo in alveo;
- deve essere mantenuto intatto l'alveo di magra lungo gran parte del rio Sant'Anna, conservandone il substrato naturale e la copertura vegetale in sponda destra;
- deve essere costruita una rampa rustica in massi irregolari impacchettata e con pendenza del 5%, più compatibile con le capacità natatorie dello scazone, come raccordo tra l'area di trattenuta del materiale flottante e l'alveo naturale.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Organo Tecnico Regionale con il supporto dell'ARPA Piemonte.

3. Misure supplementari

Si riportano di seguito indicazioni afferenti a specifiche normative di settore e raccomandazioni, che non si configurano come condizioni ambientali, a cui si dovrà dare seguito in fase di progettazione definitiva/es e di realizzazione dell'opera.

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - SETTORE TECNICO REGIONALE DI CUNEO

- nel Capitolato d'appalto dovrà essere specificato l'obbligo da parte dell'impresa appaltatrice all'acquisto del materiale litoide demaniale da estrarre, con l'indicazione del canone da porre a base di gara; la concessione dovrà essere aggiudicata sulla base del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale a base d'asta. L'acquisto dovrà avvenire presso il Settore Tecnico Regionale con le modalità previste dalla D.G.R. 44 – 5084 del 2002 e s.m.i.;

DIREZIONE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE - SETTORE POLIZIA MINERARIA, CAVE E MINIERE

- l'impresa aggiudicatrice individui e comunichi, prima dell'inizio dei lavori, le cave in attività presso cui verranno reperiti i materiali inerti (blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi e le viabilità interessate cave- cantiere.

DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

- prima dell'inizio lavori deve essere inviato un cronoprogramma che evidenzi il fermo lavori da novembre a metà maggio al fine di tutelare il periodo riproduttivo della fauna ittica riscontrata; i lavori in alveo dovranno essere preceduti dal prelievo e traslocazione dell'ittiofauna, presente nel tratto interessato dai lavori, in siti più sicuri a monte od a valle del tratto;
- prima dell'inizio lavori deve essere inviato un programma di gestione post-operam di supporto all'evoluzione dell'habitat igrofilo e di controllo ed eventuale eradicazione di specie vegetali esotiche invasive, il cui insediamento può essere notevolmente ridotto se il cantiere verrà gestito seguendo scrupolosamente quanto previsto dalle "*Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*" (scaricabili al link https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf);
- prima dell'inizio lavori deve essere inviato un piano di monitoraggio post-operam della qualità del rio ai sensi della Direttiva Acque e prevedere eventuali fattori correttivi a tutela del mantenimento dell'attuale qualità buona.

ARPA Piemonte

- dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori.

PROVINCIA di CUNEO

- qualora siano necessarie operazioni di allontanamento della fauna acquatica, prima dell'inizio dei lavori in alveo, tali interventi dovranno essere preventivamente concordati con i competenti uffici della Provincia